

fosse poi estesa anche ai vescovi di Treviso (1) e di Verona (2) i quali, avendo anch'essi « in Venezia gran parentado » (3), dovessero agire sui loro congiunti per un accordo con la Santa Sede.

D'altra parte il Papa, stanco del silenzio dei Veneziani, che a Roma era chiamato « vergognoso » (4), impensierito dal contegno del Senato che sembrava non tener affatto in conto il valore degli « spediendi, che sottrassero il Pontefice dal progredire ai passi ulteriori già suggeriti dalla Congregazione » (5), pensava ai rimedi che gli erano stati suggeriti. Quattro particolarmente pareano tenerlo molto incerto.

Il primo era quello di proibire alla Dataria ed alle Segreterie di dar corso a concessioni impetrate con la procedura del Decreto, oppure astenersi da ogni ricerca circa la procedura di impetrazione ma sottoporle tutte ad una condizione, che qualora fossero impetrate coi metodi nuovi, rimanessero senz'altro prive del loro effetto.

Il secondo consisteva nel procedere all'annullamento del decreto *auctoritate Apostolica*, in modo da togliere ad esso qualunque valore (6).

(1) Era vescovo di Treviso il patrizio veneto Paolo Francesco Giustinian, cfr. cap. II, nota 1, pag. 62.

(2) Era vescovo di Verona il patrizio Giovanni Bragadin, che morì patriarca di Venezia. Non si comprende come eguale pressione non sia stata fatta sul vescovo di Padova, Carlo Rezzonico (poi Clemente XIII) appartenente ad una delle più cospicue famiglie veneziane. DONDI, *Serie cit.*, pag. 158.

(3) Arch. Vaticano, *Nunz. Venezia*, vol. 321, c. 540, 8 maggio 1756.

(4) Arch. Vaticano, *Nunz. Venezia*, vol. 321, c. 541, 29 maggio 1756.

(5) Arch. St. Venezia, *Disp. Roma Exp.*, f. 39, disp. 361, 8 maggio 1756.

(6) Contro l'annullamento quale seguace dei nuovi principi il MONTIGNACCO, *Relaz. storica, cit.*, pubblicata in CECCHETTI, *La Corte ecc.*, vol. II, pag. 222. Per le ragioni a favore dell'annullamento, che non può essere ben compreso se non attraverso la teoria dei rapporti fra Chiesa e Stato e delle finalità della Chiesa, vedi la dottrina canonistica ortodossa in CAVAGNIS, *Institutiones juris publici ecclesiastici*, Romae, Desclée, vol. II, pag. 238. La dottrina poi è ampiamente esposta in PALMIERI, *De Romano Pontif.*, op. cit., p. II, art. II, pag. 542 a 586. Se poi le leggi ecclesiastiche avessero o meno la loro efficacia dall'accettazione del potere civile, era questione diversamente risolta dagli autori: a Venezia influiva la tradizione del Sarpi e quindi si ponevano dei limiti all'autorità legislativa della Chie-